

proposta di legge n. 55

a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri, Pergolesi

presentata in data 20 maggio 2016

DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE

Signori Consiglieri,

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per mezzo dello IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) ha classificato i campi elettromagnetici a radio frequenza come possibili cancerogeni per l'uomo e li ha inseriti nel Gruppo 2B, sulla base di un aumentato rischio di tumori maligni al cervello (Cancer 1), come ad esempio il glioma.

Attualmente la disciplina in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di radiocomunicazione risale, per le Marche, alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi, di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), abrogata con l'intervento normativo in esame ma, allo stesso tempo, riproposta in alcuni punti ed oggetto di aggiornamento per le novità intervenute dall'anno 2001 ad oggi.

La necessità di procedere ad una completa rivisitazione della suddetta normativa regionale è dettata da due fattori:

- innanzitutto si evidenzia che il legislatore regionale non si è ancora adeguato alla sentenza n. 307/2003 con la quale la Corte Costituzionale, ben tredici anni fa, ha dichiarato incostituzionali alcune previsioni normative in essa contenute disponendo, tra l'altro, che per le regioni rappresentano limiti insuperabili il rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.

Di conseguenza nella nuova disciplina non sono state riprodotte le disposizioni della l.r. 25/2001 dichiarate incostituzionali (articolo 3, commi 4 e 6, ed articolo 7, comma 3, della l.r. 25/2001).

- in secondo luogo si fa presente che negli anni successivi all'entrata in vigore della l.r. 25/2001 è mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Infatti sono entrate in vigore nuove norme statali e sono state emanate dalla Corte Costituzionale e dai giudici amministrativi diverse pronunce che hanno contribuito a delineare l'ambito dei principi entro cui si può esplicare la potestà normativa regionale.

Più precisamente è stato emanato il d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) il quale, come ha rilevato anche la Corte Costituzionale, recependo alcune direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche, era finalizzato a superare situazioni di monopolio del settore mediante la progressiva riduzione dell'intervento gestorio delle autorità pubbliche con contestuale

liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori delle telecomunicazioni.

Tale nuova disciplina, che è stata pienamente legittimata dalla Suprema Corte, ha definito dettagliatamente le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ed ha provveduto a dare attuazione ai principi di derivazione comunitaria di liberalizzazione e semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi, al fine di assicurare una concorrenza leale ed effettiva, collocando l'esercizio dei poteri amministrativi, e le conseguenti valutazioni di ordine pubblico, non tanto in sede di rilascio delle autorizzazioni quanto piuttosto nella fase preventiva di carattere pianificatorio sulla base di criteri (soglie e siti sensibili) e valutazioni (in tema di governo del territorio e di tutela della salute) di carattere oggettivo.

La Corte Costituzionale infatti, con la pronuncia n. 336/2005, ha riconosciuto in capo al legislatore statale la potestà di disciplinare il procedimento per l'autorizzazione all'installazione degli impianti in questione al fine di garantire unitarietà ed uniformità per tutto il territorio nazionale, evitando la frammentazione degli interventi.

Si legge a tale proposito nella citata sentenza che ".... le regioni, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale, possono prescrivere eventualmente, ulteriori modalità procedurali, in vista di una più accentuata semplificazione delle stesse." (Considerato in diritto punto 6.1 e 7.1).

Si precisa, inoltre, che successivamente al citato d.lgs. 259/2003 sono intervenute altre normative statali volte a semplificare ulteriormente il regime dei titoli abilitativi necessari per installare alcune tipologie degli impianti in questione (cfr. legge 22 maggio 2010, n. 73, articolo 5 bis; decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha convertito in legge il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179).

Di conseguenza la vigente disciplina normativa (articolo 3 della l.r. 25/2001) che richiede ancora, a tali fini, il rilascio di una concessione edilizia necessita di completa revisione.

Come è noto, la materia degli impianti di radiocomunicazione interessa vari settori di intervento quali la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale e la tutela della salute, il governo del territorio e l'ordinamento della comunicazione, tutti rientranti invece nella potestà legislativa concorrente Stato-Regioni.

Di conseguenza, per quanto attiene all'emanazione delle discipline localizzative e territoriali la Suprema Corte ha affermato che "... è logico

che riprenda vigore l'autonoma capacità delle regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire o ostacolare in modo ingiustificato l'insediamento dei medesimi." (cfr. sentenze 303 e 307 del 2007).

Con il presente intervento normativo quindi la Regione intende dare attuazione, non solo alla legge 36/2001 ma anche al d.lgs. 259/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, nel rispetto del Principio di Precauzione del Trattato Istitutivo dell'Unione europea, della Convenzione di Aarhus – Questa convenzione è vincolante per le istituzioni e gli organi comunitari ed è stata attuata con il regolamento n. 1367/2006/CE, a sua volta applicato con le due decisioni della Commissione 2008/50/CE e 2008/401/CE, Euratom - e delle competenze dello Stato, perseguire finalità di tutela della salute umana e di un ordinato sviluppo del territorio, mediante una adeguata localizzazione, un corretto esercizio degli impianti di radiocomunicazione e il risanamento dei medesimi, quando necessario (articolo 1).

Nel pieno rispetto del riparto di competenze sopra descritto, la nuova disciplina, pur recependo la nuova normativa statale e quindi i meccanismi di semplificazione in essa previsti, intende garantire una tutela effettiva e rigorosa dei cittadini marchigiani dal c.d. inquinamento elettromagnetico.

Innanzitutto l'articolo 9, riproduce il contenuto dell'articolo 5 della l.r. 25/2001, ribadendo l'obbligo dei comuni di adottare, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 36/2001, un regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti in questione. A tutt'oggi però molti enti locali non si sono ancora dotati di tale strumento e quindi rilasciano autorizzazioni senza poter disporre di un adeguato e preventivo atto pianificatorio diretto a razionalizzare l'installazione degli impianti in questione. Si tratta peraltro di un aspetto molto delicato in quanto la giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi più volte a tale riguardo, ha evidenziato che: "... nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dell'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ... senza però imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con

l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale" (cfr. tra le altre Consiglio di Stato, sezione III, n. 306/2015).

In secondo luogo, per quanto attiene all'ambito di applicazione della legge (articolo 3) si conferma il riferimento agli impianti di radiocomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, già contenuto nella l.r. 25/2001.

Tuttavia si è ritenuto opportuno assoggettare ad un regime semplificato alcune tipologie di impianti, utilizzando come criterio la potenza in antenna e la potenza irradiata isotropica equivalente (Equivalent Isotropic Radiated Power "EIRP"), legate la prima, all'entità complessiva dei campi elettromagnetici irradiati nell'ambiente e la seconda, alla massima esposizione ai campi che può determinare l'impianto ad una certa distanza dallo stesso. Tale semplificazione non esclude il regime dei controlli per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, l'assoggettamento alle procedure abilitative dettate dal d.lgs. 259/2003 e successive modifiche ed integrazioni e l'operatività delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Nell'ambito della disciplina attinente il catasto regionale degli impianti, già istituito dalla l.r. 25/2001 presso l'ARPAM, viene introdotto ex novo (articolo 6) l'inventario dei microimpianti, definiti (l'articolo 2, lettera f) come impianti fissi per l'accesso a servizi di radiocomunicazione ed internet con potenza massima non superiore a 5 W, e degli impianti radioamatoriali, che costituisce una specifica sezione del catasto medesimo nella quale sono raccolti i dati relativi agli impianti che hanno un minor impatto sulle emissioni elettromagnetiche.

Al fine di assicurare ai fruitori del catasto la disponibilità di un quadro conoscitivo completo ed aggiornato, viene inoltre espressamente previsto (articolo 5) che i gestori debbano presentare all'ARPAM entro il 31 ottobre di ogni anno, una dichiarazione descrittiva delle eventuali modifiche apportate agli impianti, sulla base di criteri tecnici fissati dalla Giunta regionale, nonché il programma di sviluppo della rete.

Nel caso di superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, la proposta di legge in esame contiene, rispetto alla normativa vigente, una disciplina più dettagliata riguardo alle azioni di risanamento che il comune può imporre al gestore, specificando inoltre (articolo 13) che esse possono comprendere anche la delocalizzazione degli impianti medesimi, che può essere fatta addirittura in un comune diverso da quello attuale.

La proposta di legge si compone di 22 articoli. L'articolo 1, enuncia le finalità della legge.

L'articolo 2, contiene le definizioni, mutuandole in parte dalla normativa statale vigente in materia.

L'articolo 3, individua l'ambito di applicazione della legge.

L'articolo 4, demanda alla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, l'adozione di criteri tecnici indispensabili per garantire una corretta ed uniforme attuazione delle legge.

Gli articoli 5 e 6, disciplinano il catasto regionale degli impianti, già istituito con la l.r. 25/2001.

L'articolo 7, detta disposizioni in materia di impianti provvisori di telefonia mobile, riproducendo il contenuto dell'articolo 4 della l.r. 25/2001.

L'articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, mantiene in capo ai comuni l'attribuzione delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dei titoli abilitativi, l'installazione e la modifica degli impianti, la vigilanza ed il controllo e l'approvazione della disciplina comunale prevista dalla normativa statale vigente in materia.

L'articolo 9, prevede che i comuni adottino il regolamento comunale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 36/2001 e procedano alla individuazione dei siti idonei per la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti (c.d. zonizzazione).

L'onere imposto a carico dei comuni di adottare una apposita disciplina comunale relativa agli impianti in questione, oltre a fornire ai medesimi uno strumento di programmazione strategico per garantire un uso razionale del territorio e ridurre il più possibile l'impatto negativo degli impianti, risulta coerente con l'esigenza, più volte affermata dalla Corte Costituzionale, di garantire procedure di rilascio dei titoli abilitativi tempestive, non discriminatorie e trasparenti. Esso infatti garantisce la conclusione del procedimento autorizzatorio sulla base di parametri predefiniti.

Per quanto riguarda la disciplina delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi (articolo 10) è stato effettuato un richiamo ai pertinenti articoli del d.lgs. 259/2003 in osservanza della citata giurisprudenza costituzionale che, come già rilevato, riserva allo Stato la disciplina in questione.

In attuazione di quanto previsto dalla legge 36/2001, si è proceduto altresì all'individuazione di criteri di localizzazione (articolo 11) che garantiscano il contemperamento delle contrapposte esigenze di assicurare la funzionalità della rete e la copertura del servizio e di minimizzare l'esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche.

L'articolo 12, riproducendo analoga disposizione della l.r. 25/2001, detta disposizioni speci-

fiche riguardo alle modalità di rimozione degli impianti telefonia mobile.

L'articolo 13, disciplina, nel senso sopra precisato, le azioni di risanamento che il comune può disporre.

L'articolo 14, in attuazione dell'articolo 9 della l.r. 36/2001, prevede che la Regione adotti un piano di risanamento, su proposta dei soggetti gestori, al fine di adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità stabiliti dall'articolo 2 ed ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 11.

Inoltre, analogamente a quanto previsto dalla l.r. 11 maggio 2001, n. 11 della Regione Lombardia, viene disposto che, in caso di inerzia dei titolari degli impianti a compiere le azioni di risanamento previste nel suddetto piano, il comune dispone la sospensione dell'attività dei medesimi.

L'articolo 15, riproducendo analoga disposizione della l.r. 25/2001, dispone che la Giunta regionale adotti il piano di localizzazione e di trasferimento degli impianti di radiodiffusione. Si tratta di un atto pianificatorio di rilevanza strategica per la Regione, peraltro mai approvato dal 2001 ad oggi.

L'articolo 16, prevede che l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) svolga una fondamentale attività di supporto tecnico ai Comuni nel rilascio dei titoli abilitativi e nell'effettuazione dei controlli mentre l'articolo 17, riproducendo il contenuto dell'articolo 11 della l.r. 25/2001, prevede l'istituzione di una Commissione tecnica regionale (già prevista dalla l.r. 25/2001) finalizzata, tra l'altro, a coadiuvare la Giunta regionale nella adozione del suddetto atto pianificatorio.

L'articolo 18 tratta dell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo da parte delle amministrazioni comunali, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

L'articolo 19, nel rispetto della normativa statale in materia, prevede specifiche sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge.

L'articolo 20, contiene le disposizioni finanziarie. A tale riguardo si precisa che, ritenendo per i motivi sopra esposti quale obiettivo strategico per l'amministrazione regionale e preliminare ad ogni altro adempimento, l'elaborazione ed approvazione degli atti pianificatori di cui agli articoli 14 e 15, sono stati stanziati a tal fine euro 150.000,00 per il biennio 2016/2017 prevedendo quale termine ultimo per la loro elaborazione i novanta giorni successivi alla pubblicazione dei criteri tecnici i cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c).

L'articolo 21, detta le norme transitorie e finali mentre l'articolo 22 dispone l'abrogazione della l.r. 25/2001.

Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della normativa statale in particolare della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche).

2. La Regione pone il rispetto del Principio di Precauzione, sancito dal Trattato istitutivo dell'Unione europea e del principio della partecipazione, introdotto dalla Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108, quale principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione.

3. La Regione assicura che l'esercizio degli impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, al fine di garantire:

- a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento di più impianti di emissione su un unico supporto;
- c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio dei medesimi, degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2.

4. Nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

5. Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Art. 2
(Definizioni)

1. Agli effetti di questa legge si intendono per:
- a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stazionante in un determinato luogo;
 - b) esercizio degli impianti fissi: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;
 - c) obiettivi di qualità:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale vigente, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
 - d) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 36/2001;
 - e) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 36/2001;
 - f) microimpianti: gli impianti fissi per l'accesso radio del pubblico a servizi di radiocomunicazione ed internet con potenza massima al connettore di antenna non superiore a 5 W, il cui corrispondente EIRP, nel caso di impianti diversi dai ponti radio, sia comunque non superiore a 100 W;
 - g) impianti ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 134 del d.lgs. 259/2003;
 - h) potenza massima al connettore di antenna nel caso di sistemi radianti complessi: la somma delle potenze massime ai vari connettori di antenna;
 - i) EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power): livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento;
 - j) titolo abilitativo: gli atti previsti dagli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 35, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n.

98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Questa legge si applica agli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla legge n. 36/2001, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa legge:

- a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna non superiore a 5 W;
- b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna non superiore a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100W.

3. Ai microimpianti ed agli impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 6, 18, 19 e 21.

4. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui ai commi 2 e 3 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

Art. 4

(Criteri tecnici)

1. In attuazione di questa legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, determina criteri tecnici per:

- a) la gestione del catasto regionale degli impianti e dell'inventario dei microimpianti, in modo da assicurare l'interoperabilità con il catasto nazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 36/2001;
- b) la definizione e l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 13;
- c) la definizione e l'attuazione del piano di risanamento di cui all'articolo 14;
- d) la presentazione delle dichiarazioni sugli impianti e dei relativi programmi di sviluppo della rete di cui all'articolo 5, comma 3;
- e) lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 18;
- f) la presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori dei microimpianti e dei radioamatori di cui all'articolo 6, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 si attengono a principi di semplicità e tengono conto di quanto stabilito dalla normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale nonché di quanto già inserito nel catasto regionale ai sensi della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori.

Art. 5

(Catasto regionale degli impianti)

1. E' istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 36/2001.

2. Il Catasto contiene la mappa degli impianti in esercizio presenti sul territorio regionale, l'archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti nonché le relative cartografie topografiche.

3. Ai fini del corretto aggiornamento del Catasto, i gestori presentano contestualmente in via telematica entro il 31 ottobre di ogni anno:

- a) una dichiarazione descrittiva delle eventuali modifiche effettuate sugli impianti, contenente la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e delle loro localizzazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), e gli estremi del relativo titolo abilitativo;
- b) il programma biennale di sviluppo della rete.

4. La Regione, i Comuni e l'ARPAM collaborano all'aggiornamento del Catasto, provvedendo allo scambio reciproco delle informazioni e dati necessari allo scopo, con particolare riferimento ai controlli.

Art. 6

(Inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali)

1. È istituito l'inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce una sezione del catasto regionale di cui all'articolo 5.

2. Ai fini della gestione dell'inventario, i gestori presentano una dichiarazione contenente in particolare le seguenti informazioni:

- a) le generalità dei gestori;
- b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;

c) la tipologia d'impianto o servizio del microimpianto.

3. La dichiarazione è inviata all'ARPAM ed ai Comuni interessati ed è aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 7

(Impianti provvisori di telefonia mobile)

1. Dell'installazione degli impianti provvisori di telefonia mobile è data comunicazione al Comune, quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPAM e dell'ASUR. Il Comune può disporre nei confronti del gestore una diversa collocazione dell'impianto.

2. La Giunta regionale con proprio atto individua i contenuti della comunicazione ed il tempo massimo di collocazione dell'impianto, comunque non superiore a tre mesi.

Art. 8

(Funzioni comunali)

1. I Comuni provvedono:

- a) alla predisposizione ed approvazione della disciplina comunale di cui all'articolo 9;
- b) al rilascio del titolo abilitativo secondo le modalità di cui all'articolo 10;
- c) alle azioni di risanamento ai sensi dell'articolo 13;
- d) all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 18;
- e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento agli scopi di tutela disciplinati da questa legge;
- f) all'adeguamento dei regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 11.

2. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di vigilanza e controllo, i Comuni si avvalgono anche dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

Art. 9

(Disciplina comunale)

1. I Comuni adottano un proprio regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, modificando a tale fine gli strumenti di programmazione urbanistica.

2. I Comuni approvano e aggiornano il rego-

lamento comunale di cui al comma 1 mediante procedure che assicurano:

- a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
- b) la consultazione con i Comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c).

3. I Comuni individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti, adeguando i propri strumenti urbanistici, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dell'ARPAM, dell'ASUR, dei gestori di telefonia mobile, delle associazioni ambientaliste, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 10

(Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo)

1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti, è rilasciato, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, dal Comune, tenendo conto:

- a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;
- b) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2);
- c) dei criteri localizzativi di cui all'articolo 11;
- d) della disciplina comunale degli impianti di cui all'articolo 9.

2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003 e successive modifiche ed integrazioni nonché il rispetto della normativa antisismica.

3. Entro trenta giorni dall'installazione, i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 36/2001 posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l'etichetta contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

Art. 11

(Criteri localizzativi)

1. Nella definizione della disciplina comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il Comune osserva i seguenti criteri localizzativi:

- a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
- b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
- c) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi.

2. È vietata l'installazione di sistemi radianti relativi ad impianti di radiodiffusione e di impianti per la telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi e relative pertinenze, salvo che si tratti di impianti indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni.

3. La localizzazione di sistemi radianti relativi ad impianti di radiodiffusione è altresì vietata sugli edifici destinati ad abitazione e a luoghi di lavoro con permanenza di persone non inferiore a quattro ore, salvo che si tratti di impianti indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni.

4. La localizzazione di impianti per telefonia mobile è altresì vietata su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o individuati dai comuni come edifici di pregio storico-architettonico e relative pertinenze.

Art. 12

(Rimozione di impianti per telefonia mobile)

1. I gestori di impianti per la telefonia mobile insistenti su aree o edifici di proprietà pubblica o privata sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi successivi alla scadenza della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

Art. 13*(Azioni di risanamento)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

2. Le azioni di risanamento:

- a) sono disposte dal Comune, previo parere dell'ARPAM entro quindici giorni dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4;
- b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
- c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

3. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso da quello attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i Comuni interessati.

4. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Art. 14*(Piano di risanamento)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9 della legge 36/2001, approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità di cui all'articolo 2 ed ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 11.

2. Il piano di risanamento:

- a) è approvato su proposta dei soggetti gestori ovvero autonomamente e con oneri a carico dei medesimi in difetto della proposta, sentiti i comuni interessati;
- b) dopo l'approvazione è trasmesso ai comuni interessati entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
- c) è attuato dalla Giunta regionale mediante prescrizioni ai gestori per la riduzione a conformità indicata dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 36/2001.

3. Il piano può prevedere la delocalizzazione degli impianti nei siti individuati dal Comune interessato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 qualora:

- a) la riduzione a conformità non consenta il

mantenimento della funzionalità del servizio fornito dagli impianti;

b) sia accertata l'incompatibilità degli impianti con i criteri localizzativi di cui all'articolo 11.

4. Le azioni del piano di risanamento sono attuate a cura e spese dei titolari degli impianti e sono effettuate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c). In caso di inerzia dei titolari, il Comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto medesimo.

5. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 177/2005.

6. Il piano di cui al comma 1, predisposto dalla Giunta regionale, è approvato dall'Assemblea legislativa regionale nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge di programmazione regionale.

Art. 15

(Piano di localizzazione e di trasferimento degli impianti di radiodiffusione)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 17, individua i siti dove localizzare e concentrare gli impianti di radiodiffusione, garantendo la salvaguardia ambientale, paesaggistica ed architettonica e tenendo conto di quanto previsto nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.

2. Entro novanta giorni dall'individuazione dei siti di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta il piano di trasferimento degli impianti.

3. Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti sono a carico dei gestori degli impianti medesimi.

4. La Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 acquisisce il parere dei Comuni competenti per territorio, dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei rappresentanti della concessionaria pubblica e delle emittenti o reti private esistenti nel territorio regionale.

Art. 16

(Funzioni dell'ARPAM)

1. L'ARPAM svolge le attività di supporto tecnico ai comuni connesse all'esercizio delle funzioni amministrative previste da questa legge ed in particolare:

a) esprime parere in merito:

1) all'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e alla sommatoria dei campi elettroma-

- gnetici generati da eventuali altre sorgenti a radiofrequenza presenti nella zona;
- 2) al rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto all'interno degli edifici adiacenti;
 - b) effettua la misurazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di radiotelecomunicazione;
 - c) esprime parere in merito alle modalità, ai tempi di esecuzione ed alla corretta attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 13;
 - d) fornisce ai comuni il supporto tecnico ai fini della vigilanza e del controllo di cui all'articolo 18, comma 1;
 - e) rilascia al personale incaricato dei controlli il documento di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 4.

Art. 17

(Commissione tecnica regionale)

1. È istituita presso la Giunta regionale una commissione tecnica al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti ed ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa. In particolare la commissione fornisce consulenza alla Giunta regionale per la predisposizione del piano di localizzazione di cui all'articolo 15.

2. La commissione è composta da:

- a) un dirigente del servizio regionale competente in materia di ambiente o suo delegato, che funge da presidente;
- b) un dirigente del servizio regionale competente in governo del territorio o suo delegato;
- c) un dirigente del servizio regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
- d) un rappresentante dell'ASUR;
- e) un rappresentante dell'ARPAM;
- f) un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- g) un rappresentante dell'ispettorato territoriale Marche-Umbria del Ministero delle comunicazioni;
- h) un rappresentante delegato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di comprovata esperienza tecnico-giuridica.

3. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità di costituzione e funzionamento della commissione.

4. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito.

Art. 18*(Vigilanza e controllo degli impianti)*

1. I Comuni svolgono la funzione di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale per l'attuazione di questa legge avvalendosi dell'ARPAM, ai sensi dall'articolo 14 della legge n. 36/2001, anche su richiesta dell'ARPAM medesima.

2. I controlli verificano:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
- b) l'attuazione da parte dei soggetti obbligati delle azioni di risanamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano i criteri tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), anche con riferimento ad eventuali e periodiche verifiche generali inerenti la conformità degli impianti e delle reti alle prescrizioni stabilite in sede di rilascio del titolo abilitativo.

4. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti, anche ai fini della verifica delle modalità di funzionamento dei medesimi ed ha inoltre la facoltà di controllarne il funzionamento nelle condizioni di massima potenza immessa nell'antenna. Può richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAM.

5. I gestori degli impianti di cui all'articolo 2 debbono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo. Il programma annuale, contenente l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri previsti dalla normativa statale vigente e da questa legge, deve essere ufficialmente comunicato, contestualmente all'attivazione degli impianti, al Comune competente per territorio e all'ARPAM avendolo preventivamente con quest'ultima concordato. I risultati delle misurazioni di controllo devono essere comunicati di volta in volta all'ARPAM e ai Comuni i quali, su richiesta, li mettono a disposizione dei cittadini interessati.

6. L'impianto deve essere provvisto di limitatore di potenza per evitare il superamento dei limiti previsti da questa legge o, in assenza, di strumenti fissi di misurazione del campo elettrico, con sistemi di registrazione dei dati.

Art. 19*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica degli impianti di emittenza

radiotelevisiva e l'installazione degli impianti per telefonia mobile senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 10, o in difformità dello stesso, comportano oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila euro a 200 mila euro, la rimozione degli impianti medesimi con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori. In ogni caso, non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto al pagamento della sanzione amministrativa e alla contestuale rimozione degli impianti.

2. L'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila euro a 30 mila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti da questa legge, il titolare è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila euro a 600 mila euro.

4. In caso di mancato risanamento dell'impianto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 66 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi).

5. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.

6. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in euro 50.000,00 per l'anno 2016 ed euro 100.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20" Fondi e accantonamenti - Programma 001 "Fondo di riserva per le spese impreviste" relativi ai detti anni del bilancio di previsione 2016/2018.

Art. 21*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. La Giunta regionale approva i criteri tecnici di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 2 dell'articolo 7 entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

3. I Comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge adottano la disciplina comunale di cui all'articolo 9.

4. La Giunta regionale approva il piano di risanamento di cui all'articolo 14 e il piano di cui all'articolo 15 entro novanta giorni successivi alla pubblicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c).

5. Ai procedimenti amministrativi pendenti all'entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi la normativa previgente in materia.

6. È fatta salva, se compatibile, la disciplina comunale adottata ed i titoli abilitativi rilasciati nel periodo antecedente all'entrata in vigore di questa legge.

7. Per quanto non previsto da questa legge, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 22*(Abrogazione)*

1. La legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) è abrogata.

NORMATIVA			ONERE										
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERI ANNO 2016	ONERI ANNO 2017	ONERI ANNO 2018	MISSIONI / PROGRAMMI	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	COPERTURA ANNO 2018	MISSIONI / PROGRAMMI
17	Commissione tecnica regionale												
	1		Normativo										
	2		Normativo										
	3		Normativo										
18	Vigilanza e controlli degli impianti												
	1		Normativo										
	2												
	3												
	4												
	5												
6													
19	Sanzioni												
	1		Normativo										
	2												
	3												
	4												
	5												
6													
20	Disposizioni finanziarie												
	1								Vedi articolo 20 comma 1	-€ 50.000	-€ 100.000		Missione 20 - Programma 001
21	Disposizioni transitorie e finali												
	1		Normativo										
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
7													
22	Abrogazione												
	1		Normativo										

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Loretta Lispi)

Loretta Lispi